

N. 8/2016 R.G. CP - sovraindebitamenti

ocou. 1138/16



TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Fallimentare

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Procedura di Sovraindebitamento n. 8 / 2016 **VADALA' NATALINA - O.C.C. R. Carpano**

Il Giudice delegato dott. Gianmarco Marinai,

Letta la proposta ex art. 9 l. 27.1.2012 n. 3;

ritenuto che la stessa soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

ritenuto, d'altra parte, che il sindacato giurisdizionale, almeno in questa fase, non può spingersi oltre la cd. fattibilità giuridica nel senso inteso da S.U. 1521/2013 e che, pertanto, l'esiguità della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari, a fronte della scelta della debitrice di non mettere a disposizione dei creditori, facendoli rientrare nel piano del consumatore, di una serie di immobili (un appartamento in Patti e le quote di terreni in Patti) ulteriori a quello che costituisce l'abitazione del nucleo familiare, potrà essere oggetto di sindacato esclusivamente in caso di contestazione da parte dei creditori nella fase dell'omologazione,

Visto l'art. 10 l. 27.1.2012 n. 3,

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **5.10.2016 ore 11.00**, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.

a) dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Livorno in versione integrale a cura della cancelleria (nelle news e nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza) e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, anche nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti

sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Livorno, 5 luglio 2016

IL GIUDICE DELEGATO
dott. Gianmarco Marinai

TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Fallimentare

Direttore Fallimentare

Procedimento di liquidazione del fallito DOTT. CARLO MARINI & PATRIZIA - (C.F. R. 0000000054)

Il Giudice Delegato, dott. Gianmarco Marinai,

ha deliberato in data 05/07/2016:

ritornare che la procedura esecutiva, regolata dall'art. 48 e 49, l. 3/2012;

restando stabilito per il rinvio al giudice fallimentare, al rinvio in questa fase, non può spingersi oltre il limite stabilito in materia nel comma 1 dell'art. 51, l. 3/2012 e che, pertanto, l'esiguità della garanzia reale e della garanzia personale, dei crediti in litigio, a fronte della scelta della debitrice di non pagare il debito, non consente al giudice fallimentare, nel punto del consumatore, di una serie di sequestri conservativi, per i quali la parte di beni in litigio inferiori a quello che costituisce la garanzia reale e personale, possa essere oggetto di vincolo esclusivamente in caso di esecuzione, con la conseguenza che, nella fase dell'interdizione,

non è possibile:

1) SA

1) disporre, per l'esecuzione, in data 05/07/2016, ore 11.00, disponendo la comunicazione della sentenza di interdizione, prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza del debitore, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per altro modo idoneo a garantire l'effettività;

2) pubblicare, in data 05/07/2016, la sentenza pubblicata sul sito Internet del Tribunale di Livorno, nella sezione "fallimenti" e nella sezione "notizie", e nell'apposita sezione, indicando l'indirizzo Internet del sito del debitore, nel caso in cui il proponente svolga attività commerciale, industriale o artigianale;

3) disporre, in data 05/07/2016, il vincolo e l'iscrizione di beni immobili e di beni mobili, per i quali la parte di beni in litigio è inferiore a quella che costituisce la garanzia reale e personale, in caso di esecuzione della proposta di composizione della crisi;

4) disporre, in data 05/07/2016, che la sentenza di interdizione diventa definitiva, non potendo essere impugnata, e che le azioni esecutive individuali ai disposti